

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Maurizio Franzini, professore ordinario di Politica economica presso l'Università La Sapienza di Roma, di Mario Pianta, professore ordinario di Politica economica presso l'Università di Urbino, di Carlotta Balestra, economista dell'OCSE e di Francesco Lamperti, rappresentante del Progetto ISIGrowth, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428)	35
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	35
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. C. 4130-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	35
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ...	36
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	56
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Atto n. 429 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 54

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 54

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 luglio 2017.

Audizioni di Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Maurizio Franzini, professore ordinario di Politica economica presso l'Università La Sapienza di Roma, di Mario Pianta, professore ordinario di Politica economica presso l'Università di Urbino, di Carlotta Balestra, economista dell'OCSE e di Francesco Lamperti, rappresentante del Progetto ISI-Growth, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.15 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione l'onorevole Enrico COSTA e l'onorevole Giovanni MONCHIERO, cui porge i migliori auguri di buon lavoro. Comunica, altresì, che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Raffaello

VIGNALI, che ringrazia per il lavoro svolto.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvensione di persona incapace.

C. 4130-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Nulla osta — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, avverte che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, in prima lettura alla Camera, si compone di 5 articoli.

Segnala in particolare che l'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 643-bis, che tipizza il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, consistente nella condotta di chiunque, con mezzi fraudolenti, induca una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, fissandone la relativa pena nella reclusione da 2 a 6 anni e nella multa da 400 a 3.000 euro e prevedendo talune specifiche aggravanti.

L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 643-ter, con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvensione di incapaci e frode in

danno di soggetti vulnerabili, di cui rispettivamente agli articoli 643 e 643-bis del codice penale.

L'articolo 3 prevede che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

L'articolo 4 prevede invece l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace e di frode in danno di soggetti vulnerabili.

L'articolo 5, infine, innalza la pena stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni e la multa da 1.302 a 3.500 euro.

Poiché il testo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in ragione del carattere ordinamentale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sul medesimo un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, giacché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data 20 luglio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti che, rispetto alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, su cui la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta, contiene le ulteriori proposte emendative Sisto 1.1 e Fabrizio Di Stefano 1.41.

Al riguardo rileva che l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.41 prevede tra l'altro che, al fine di individuare i monumenti presenti sul territorio nazionale che richiamano regimi totalitari e che possono offendere la suscettibilità dei passanti, sia istituito un Comitato parlamentare presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. La proposta emendativa prevede inoltre che per i monumenti individuati in tal modo dal Comitato è disposta la demolizione. Al riguardo reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Fa presente inoltre che l'emendamento Sisto 1.1 non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.41, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sull'emendamento Sisto 1.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chia-

rimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.41, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 e non comprese nel fascicolo n. 4.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 18 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che agli oneri derivanti dalla costituzione della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, trattandosi di spesa di investimento, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne invece gli oneri di funzionamento della medesima Banca di dati nazionale, evidenzia che ad essi si provvederà, a decorrere dall'anno 2018,

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui al comma 7 del predetto articolo 4.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1994-B, recante Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli oneri derivanti dalla costituzione della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, trattandosi di spesa di investimento, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

per quanto concerne invece gli oneri di funzionamento della medesima Banca di dati nazionale, ad essi si provvederà, a decorrere dall'anno 2018, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui al comma 7 del predetto articolo 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 luglio 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Gabon nel corso dell'anno 2017.

Segnala poi che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.

Conclude sottolineando che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4464 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Gabon nel corso dell'anno 2017;

le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;

qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;

nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

C. 4465 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 19 luglio 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Ecuador nel corso dell'anno 2017.

Fa quindi presente che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.

Assicura infine che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4465 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Ecuador nel corso dell'anno 2017;

le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;

qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;

nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato e corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, rilevando che al momento non risulta pervenuta la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato.

Passando all'esame delle norme considerate dalla documentazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, commi da 1 a 3, recante disposizioni in materia di vaccini, nel prendere atto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riferita al

testo originario del provvedimento e del complesso delle valutazioni e delle informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, ai fini di una verifica della non onerosità delle disposizioni, asserita dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge e dall'ulteriore documentazione tecnica consegnata nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai profili di seguito evidenziati:

per quanto attiene ai vaccini già somministrati gratuitamente in base alla normativa previgente al decreto-legge in esame e resi obbligatori dal provvedimento in esame, le relazioni tecniche presentate assumono l'invarianza finanziaria della previsione di obbligatorietà sulla base delle risorse già stanziare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale – SSN (con l'unica eccezione del vaccino anti-varicella, per il quale la relazione tecnica fornisce una nuova stima delle relative esigenze finanziarie). Peraltro, ai fini di una conferma della neutralità delle disposizioni, andrebbe verificato se le risorse già stanziare e riferite ai vigenti LEA siano compatibili con l'obiettivo di copertura vaccinale al 95 per cento richiamato dalla relazione tecnica per i vaccini obbligatori;

per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, la relazione tecnica riferita al testo originario considera tale categoria già inclusa nell'ambito applicativo del decreto-legge, senza peraltro precisare se tale inclusione riguardi esclusivamente i soggetti fino a sedici anni di età. Poiché il testo approvato dal Senato esplicita il riferimento ai minori stranieri non accompagnati, ma senza limitazioni di carattere anagrafico, andrebbe verificato se le stime della relazione tecnica incorporino l'intera categoria in questione, evidenziando, in caso contrario, gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle modifiche approvate dal Senato.

In merito all'articolo 1, comma 3-bis, riguardante la relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza,

ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'integrazione con esperti della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese.

Ritiene che andrebbe inoltre acquisita conferma che anche l'Istituto superiore di sanità possa far fronte ai compiti indicati con le risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa.

Riguardo all'articolo 1, commi da 4 a 6, recante disposizioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, tenuto conto che le modifiche approvate dal Senato prevedono nuovi adempimenti a carico delle ASL, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a verificare se le medesime strutture possano adempiere agli obblighi previsti sulla base delle risorse esistenti. Formula analoghe considerazioni in ordine all'AIFA, in ragione dei compiti ad essa affidati.

In ordine all'articolo 2, concernente iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni, per quanto attiene alle iniziative informative, ritiene che andrebbe verificato se l'ampliamento delle finalità di tali iniziative, previsto dalle modifiche approvate dal Senato, sia compatibile con il limite di spesa costituito dalle risorse già disponibili per tali attività in base alla vigente normativa.

Con riferimento all'articolo 3, riguardante gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico, tenuto conto del complesso degli adempimenti posti a carico delle strutture scolastiche, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione al fine di verificare l'impatto organizzativo e logistico delle disposizioni ed i conseguenti riflessi di carattere finanziario.

In relazione all'articolo 3-bis, recante misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico a decorrere dall'anno 2019, richiama le considerazioni già svolte con riferimento ai precedenti articoli riguardo alla necessità di acquisire elementi di valutazione sul possibile impatto organizzativo e sui con-

nessi riflessi di carattere finanziario, derivanti dal complesso delle attività previste a carico delle strutture scolastiche. Ciò anche con riguardo alla strumentazione necessaria per l'acquisizione, la conservazione e la trasmissione dei dati. Reputa necessari analoghi elementi con riferimento agli obblighi posti a carico delle ASL.

A proposito dell'articolo 4, riguardante ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche ed educative, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dell'espresso rinvio, contenuto nella norma, alle vigenti disposizioni relative al numero ed ai limiti per la formazione delle classi.

Circa l'articolo 4-bis, concernente l'Anagrafe nazionale vaccini, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini presso il Ministero della salute – quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e in 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004. In proposito, fa presente che tale ultima disposizione ha istituito presso il predetto Ministero il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, all'uopo prevedendo un apposito stanziamento di bilancio che, per gli anni 2017 e 2018, risulta rispettivamente pari a circa 9,9 milioni di euro e a circa 7,2 milioni di euro (capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute). In merito ai profili di copertura finanziaria non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale giudica opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui risulta destinata l'autorizzazione di spesa in parola, ciò tanto più in considerazione del fatto che

quest'ultima è volta ad assicurare non solo lo svolgimento delle attività del citato Centro nazionale bensì anche il funzionamento dello stesso, comprese le spese per il personale, che rivestono natura di onere inderogabile.

Sul piano meramente formale osserva inoltre, da un lato, che la « quantificazione » degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo in commento dovrebbe correttamente interpretarsi – a prescindere dal tenore letterale della citata espressione – nel senso della introduzione di uno specifico limite massimo di spesa, dall'altro, che l'onere previsto a regime con decorrenza dal 2019 rivesta carattere annuale.

Con riferimento invece alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 4, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa opportuno acquisire la conferma del Governo, che l'invarianza ivi prevista è da intendersi riferita alle risorse « umane, finanziarie e strumentali » disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 4-ter, concernente l'Unità di crisi, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che l'integrazione dell'unità di crisi possa effettivamente essere realizzata senza nuovi oneri, come espressamente previsto dalla norma, e senza corresponsione ai suoi componenti di compensi o altri emolumenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'integrazione della composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera necessaria una conferma da parte del Governo, che la gratuità della partecipazione alla medesima Unità di crisi non comporta la corresponsione di eventuali rimborsi spese, oltre che di « gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati », come attualmente previsto dal testo.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie, con riferimento al

comma 1, richiama le considerazioni già svolte con riferimento agli articoli 3 e 3-bis, in merito all'impatto sulle strutture scolastiche degli adempimenti previsti dal testo.

Riguardo al comma 1-bis, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni ad invarianza di oneri.

Con riferimento all'articolo 5-bis, riguardante le controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica presentata al Senato.

In merito all'articolo 5-ter, concernente il contingente di personale in posizione di comando, prende atto degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, riferiti al comando di 20 unità. Considerato peraltro che tale misura riguarda personale del comparto ministeri da assegnare ad altri uffici ministeriali, osserva che la stessa non sembrerebbe suscettibile determinare effetti di saldi. In proposito ritiene che andrebbe comunque acquisita la valutazione del Governo.

Segnala inoltre che la relazione tecnica allegata all'emendamento introduttivo dell'articolo in esame fa riferimento alla circostanza che l'aumento del numero delle vaccinazioni obbligatorie recato dal decreto-legge in esame possa comportare presumibilmente un incremento di pretese indennitarie e risarcitorie. Nel rinviare in proposito alle considerazioni svolte anche con riferimento al successivo articolo 5-quater, ritiene che andrebbe verificato se le risorse già stanziare in bilancio per tali finalità possano considerarsi sufficienti anche in relazione all'ipotesi di incremento delle predette pretese, menzionata dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione concessa al Ministero della salute ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale in posizione di comando – pari a 359.000 euro per

l'anno 2017 e a 1.076.000 euro per l'anno 2018 – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007. In proposito, segnala che tale ultima disposizione ha stanziato le risorse occorrenti alla stipula di transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. Segnala, altresì, che le citate risorse risultano iscritte sul capitolo n. 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute che, in base al vigente bilancio 2017-2019, reca uno stanziamento pari a circa 144 milioni di euro per ciascun anno del predetto triennio. Ciò posto, non ha pertanto osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria nel presupposto, sul quale reputa comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di pregiudicare il rispetto di impegni giuridicamente vincolanti eventualmente già assunti a valere sulle risorse stanziare sul citato capitolo di spesa.

In relazione all'articolo 5-quater, riguardante gli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, ritiene che andrebbe precisata l'effettiva portata applicativa della norma, che appare suscettibile di estendere l'ambito di applicazione della legge n. 210 del 1992.

In particolare, andrebbe in primo luogo verificato se la norma, facendo riferimento a lesioni o infermità dalle quali « sia derivata » una menomazione, sia idonea a determinare effetti retroattivi potenzialmente onerosi, estendendo gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 anche ai soggetti che – in conseguenza di vaccinazioni indicate all'articolo 1 del provvedimento in esame – abbiano già riportato lesioni o infermità, non indennizzabili in base alla normativa attualmente in vigore.

Inoltre, anche per quanto attiene alle lesioni e alle infermità non ancora verificatesi, la norma, richiamando indistintamente le « vaccinazioni indicate nell'articolo 1 », appare suscettibile di estendere l'ambito applicativo della legge n. 210 del 1992 sia alle vaccinazioni prima facoltative e ora considerate obbligatorie (ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in esame), sia alle vaccinazioni da erogare gratuitamente, ma non obbligatorie (ai sensi del comma 1-*quater* dello stesso articolo 1).

Tenuto conto che non sono stanziati ulteriori risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo in merito ai possibili effetti onerosi derivanti dall'articolo in esame.

A proposito dell'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare in relazione ai profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il successivo comma 2 stabilisce che, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, osserva che l'articolo in commento provvede alla copertura degli oneri pari a 200.000 euro per l'anno 2017 – derivanti dalle specifiche iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, avviate per l'anno scolastico 2017/2018 a cura dei Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente

provvedimento – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

In proposito, segnala che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, le cui risorse sono poi confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca stanziamenti assai cospicui allocati su una pluralità di capitoli di spesa. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti di bilancio del citato Fondo.

Rammenta peraltro che all'attuazione delle predette iniziative di formazione concorreranno altresì, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del presente provvedimento, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, che – previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato – saranno successivamente riassegnati a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in una misura rispettivamente pari al cinquanta per cento degli importi acquisiti.

Rileva infine che, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, al di là della sua formulazione letterale, deve intendersi riferita a tutte le disposizioni del provvedimento ad esclusione di quelle onerose, ossia non solo dell'articolo 2, comma 3 (oneri per iniziative di formazione), ma anche degli articoli 4-bis, comma 3 (oneri per l'istituzione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale

vaccini), e 5-ter, comma 2 (oneri per l'assunzione di personale presso il Ministero della salute).

Circa l'articolo 7-bis, recante una clausola di salvaguardia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).

Francesco CARIELLO (M5S) chiede al Presidente di sospendere la seduta per consentire ai Commissari di esaminare nel dettaglio la documentazione depositata dalla rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il testo della relazione tecnica in oggetto è stato già inviato in tarda mattinata ai componenti della Commissione tramite posta elettronica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, per agevolare la valutazione di quanto riportato nella relazione tecnica depositata, si sofferma sugli aspetti emersi nell'intervento testé svolto dal relatore.

Assicura quindi che le risorse stanziare e riferite ai vigenti LEA risultano compatibili con l'obiettivo di copertura vaccinale al 95 per cento richiamato dalla relazione tecnica anche per quanto attiene ai vaccini già somministrati gratuitamente in base alla normativa previgente e resi obbligatori dal provvedimento in esame.

Chiarisce che il richiamo ai minori stranieri non accompagnati contenuto nell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, deve intendersi riferito a tutti i minori non accompagnati di età compresa tra zero e sedici anni, in coerenza con quanto previsto per gli altri minori.

Evidenzia quindi che l'integrazione con esperti della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, posto che all'eventuale corrispondenza di compensi e rimborsi spese l'AIFA provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analoghe considerazioni valgono per gli adempimenti posti a carico delle ASL e dell'AIFA, ai sensi dei commi da 4 a 6 dell'articolo 1, recanti disposizioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, che saranno svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni di cui all'articolo 2, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della apposita clausola di invarianza di cui al medesimo comma 1, e che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis, recanti rispettivamente adempimenti vaccinali in ambito scolastico e misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico a decorrere dall'anno 2019, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche tenendo conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.

Assicura che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini e quantificati, dall'articolo 4-bis, comma 3, in termini di limite massimo di spesa, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Osserva inoltre che il citato articolo 4-bis sarà attuato dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, salvo quanto previsto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Evidenzia che l'integrazione della composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, prevista ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del presente provvedi-

mento, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la partecipazione alla medesima avrà luogo a titolo gratuito e non comporterà la corresponsione di gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati e che, comunque, al funzionamento della predetta Unità di crisi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche in riferimento agli adempimenti ivi previsti a carico delle strutture scolastiche.

Conferma poi che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-ter, comma 1, che autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale al fine di definire le procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione, da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare il rispetto di impegni vincolanti eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime.

Sottolinea quindi che l'articolo 5-*quater*, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, contiene una disposizione meramente ricognitiva dei soggetti ai quali si applica la legge n. 210 del 1992 e, come tale, non innova rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Chiarisce inoltre che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, concernente lo svolgimento di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, reca le occorrenti disponibilità

e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Evidenzia infine che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, deve intendersi riferita – a prescindere dal tenore letterale della medesima – a tutte le disposizioni del provvedimento ad esclusione di quelle onerose, ossia non solo all'articolo 2, comma 3, bensì anche agli articoli 4-*bis*, comma 3, e 5-*ter*, comma 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4595 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

le risorse stanziata e riferite ai vigenti LEA risultano compatibili con l'obiettivo di copertura vaccinale al 95 per cento richiamato dalla relazione tecnica anche per quanto attiene ai vaccini già somministrati gratuitamente in base alla normativa previgente e resi obbligatori dal provvedimento in esame;

il richiamo ai minori stranieri non accompagnati contenuto nell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, deve intendersi riferito a tutti i minori non accompagnati di età compresa tra zero e sedici anni, in coerenza con quanto previsto per gli altri minori;

l'integrazione con esperti della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, prevista dall'articolo 1, comma 3-*bis*, non

determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che all'eventuale corresponsione di compensi e rimborsi spese l'AIFA provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

gli adempimenti posti a carico delle ASL e dell'AIFA, ai sensi dei commi da 4 a 6 dell'articolo 1, recanti disposizioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, saranno svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni di cui all'articolo 2, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della apposita clausola di invarianza di cui al medesimo comma 1;

le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-*bis*, recanti rispettivamente adempimenti vaccinali in ambito scolastico e misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico a decorrere dall'anno 2019, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche tenendo conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 81 del 2004, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini e quantificati, dall'articolo 4-*bis*, comma 3, in termini di limite massimo di spesa, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

il citato articolo 4-*bis* sarà attuato dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, salvo quanto previsto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

l'integrazione della composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, prevista ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del presente provvedimento, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la partecipazione alla medesima avrà luogo a titolo gratuito e non comporterà la corresponsione di gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati e che, comunque, al funzionamento della predetta Unità di crisi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche in riferimento agli adempimenti ivi previsti a carico delle strutture scolastiche;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-*ter*, comma 1, che autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale al fine di definire le procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione, da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare il rispetto di impegni vincolanti eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime;

l'articolo 5-*quater*, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, contiene una disposizione meramente ricognitiva dei soggetti ai quali si applica la legge n. 210 del 1992 e, come tale, non innova rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, concernente lo svolgimento di iniziative di

formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, deve intendersi riferita – a prescindere dal tenore letterale della medesima – a tutte le disposizioni del provvedimento ad esclusione di quelle onerose, ossia non solo all'articolo 2, comma 3, bensì anche agli articoli 4-*bis*, comma 3, e 5-*ter*, comma 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Francesco CARIELLO (M5S), sottolineando nuovamente la scarsità del tempo concesso ai componenti della Commissione per l'esame della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso, in data 11 luglio 2017, il fascicolo n. 5 degli emendamenti.

Segnala quindi le seguenti proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Menorello 2.27, che prevede il versamento presso le casse di previdenza alle quali i parlamentari risultino iscritti delle somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario, in caso di opzione, da parte dei parlamentari, per i trattamenti erogati dalle medesime casse. L'emendamento appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, dovuti ai versamenti imposti alle Camere a beneficio delle casse di previdenza, con conseguenti nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

Cecconi 2.01, che aumenta da 15 a 20 il numero dei giorni in base ai quale viene calcolata la diaria ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge n. 1261 del 1965, con conseguenti maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;

D'Alia 4.50, che imputa eventuali maggiori oneri, che derivano dalla possibilità di accesso, riconosciuta ai membri del Parlamento, alle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi, all'articolo 5, comma 2, che prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali dei parlamentari per ciascun anno di riferimento. Ricorda al riguardo che la Commissione bilancio nella seduta del 20 luglio 2017 ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, prescrivendo la soppressione dell'articolo 5 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

Marchi 5.5, Turco 5.2 e 5.9, che riguardano il trasferimento all'INPS della gestione previdenziale dei parlamentari, presentando quindi profili problematici

sul piano finanziario analoghi a quelli dell'articolo 5 del testo, la cui soppressione è stata prevista dalla condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 luglio 2017;

Meloni 6.1, che prevede l'applicazione ai parlamentari delle norme generali che disciplinano la possibilità di totalizzazione e di cumulo dei periodi contributivi per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali;

Giacobbe 6.54, che prevede, tra l'altro, la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema contributivo, purché risulti accreditato e versato, presso le gestioni previdenziali presso cui è iscritto, un totale di contribuzione di almeno 20 annualità e l'ammontare mensile non sia inferiore ad un importo minimo stabilito ai sensi della legislazione vigente. Si prevede altresì che, a decorrere dal perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare sia considerata come pensione supplementare. La disposizione presenta profili problematici laddove fa riferimento ad un fondo previdenziale parlamentare di cui è stata chiesta la soppressione con una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere reso, sul testo del provvedimento, dalla Commissione bilancio in data 20 luglio 2017;

identici Russo 6.5 e Menorello 6.16, i quali prevedono la possibilità di accedere al trattamento previdenziale anche a coloro che, pur non avendo esercitato il mandato parlamentare per almeno 5 anni, abbiano comunque versato volontariamente la contribuzione per un pari periodo, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Melilla 6.50, che prevede, tra l'altro, la possibilità di conseguire il trattamento

previdenziale al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema contributivo, purché risultino accreditati e versati, presso le gestioni previdenziali presso cui è iscritto, un totale di contribuzione di almeno 20 annualità e l'ammontare mensile non sia inferiore ad un importo minimo stabilito ai sensi della legislazione vigente. Inoltre per gli eletti che cessino il mandato parlamentare nella XVII legislatura o siano cessati in una delle legislature precedenti, ai fini della corresponsione di un anticipo pensionistico, con una riduzione del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia, il requisito dei versamenti contributivi è ridotto a 10 anni e quello dell'età anagrafica è ridotto a 60 anni. La disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri laddove comporta un anticipo dell'età pensionabile al compimento del requisito anagrafico di 60 anni senza prevedere il requisito dell'esercizio di almeno 5 anni di mandato. Si prevede altresì che a decorrere dal perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare. La proposta emendativa presenta profili problematici laddove fa riferimento ad un fondo previdenziale parlamentare di cui si è invece chiesta la soppressione con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posta nel già citato parere espresso dalla Commissione bilancio;

Menorello 6.17 e Russo 6.4, che prevedono che è fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale dei parlamentari, con ciò estendendo la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale anche a coloro che abbiano effettuato meno di cinque anni di mandato

parlamentare, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Marotta 6.15, che prevede che abbiano altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni, con ciò estendendo la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale anche a coloro che abbiano effettuato meno di cinque anni di mandato parlamentare, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Sisto 6.3, che prevede che per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature – a prescindere dalla durata di ciascuna di esse – il trattamento previdenziale sia corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età. La disposizione potrebbe risultare più favorevole rispetto alla disciplina vigente, che prevede invece che l'accesso al trattamento previdenziale a 60 anni si verifichi a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 10 anni;

Russo 13.16 e Menorello 13.18, che prevedono la possibilità di riscatto dei periodi assicurativi per i quali non risultino versati contributi nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare, anche ai fini del ricongiungimento del trattamento previdenziale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sui risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, che tuttavia sono di incerta quantificazione, come emerso nel corso dell'esame del testo del provvedimento da parte della Commissione bilancio;

Misuraca 13.022 e Sisto 13.017, che prevedono la possibilità di restituzione dei

contributi versati per il parlamentare che dovesse rinunciare al trattamento previdenziale maturato, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Pisicchio 2.8, che prevede l'attribuzione di una misura di sostegno economico al nucleo familiare, al fine di consentire ai parlamentari di conciliare l'esercizio del mandato con i doveri parentali, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Pisicchio 2.7, che attribuisce ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche un contributo mensile per il rimborso delle spese di traduzione ed interpretariato sostenute nell'esercizio delle funzioni, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Turco 2.09, che prevede che ai parlamentari sia attribuita un'indennità per la cessazione del mandato secondo la disciplina di cui all'articolo 2120 del codice civile, con ciò implicitamente prevedendo oneri a carico delle Camere senza indicare la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria;

Mannino 5.8, che prevede che siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 5 i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. La proposta emendativa, poiché si ricollega all'articolo 5, di cui la Commissione bilancio ha richiesto la soppressione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere espresso in data 20 luglio 2017, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;

Turco 6.26 e 6.10, che prevedono, ai fini dell'accesso al trattamento previdenziale, il versamento di contributi per un periodo pari rispettivamente a 250 e a 260 settimane, prevedendo al tempo stesso la soppressione del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento medesimo di cui

al comma 2 dell'articolo 6, determinando con ciò nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Evidenzia poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.27, 4.50, 5.2, 5.5, 5.8, 5.9, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.10, 6.15, 6.16, 6.17, 6.26, 6.50, 6.54, 13.16 e 13.18 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.09, 13.017 e 13.022, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

Gianni MELILLA (MDP) sottolinea come sia molto difficoltoso, se non impossibile, esprimere un parere sui profili finanziari delle proposte emendative in esame, in assenza della relazione tecnica sul testo del provvedimento al quale esse si riferiscono.

Segnala inoltre che l'emendamento a sua prima firma 6.50 è diretto ad estendere ai parlamentari l'anticipo pensionistico – APE, applicabile ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, rilevando come l'inclusione di tale emendamento nell'elenco delle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea e il parere contrario sullo stesso testé espresso dalla

rappresentante del Governo siano un'ulteriore prova dell'accanimento con il quale si intendono disciplinare i trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, chiarisce che le criticità dianzi evidenziate in relazione all'emendamento Melilla 6.50 possono essere meglio apprezzate nel raffronto con la disciplina attualmente vigente in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico dei membri del Parlamento.

Gianni MELILLA (MDP) rammenta che una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera – risalente, se non erra, al 2006 – ha già stabilito che, laddove la durata della legislatura non raggiunga i cinque anni, decade il diritto del parlamentare di procedere al versamento volontario dei contributi, diritto viceversa riconosciuto alla generalità dei cittadini titolari di trattamenti previdenziali. Rammenta altresì che, con successiva delibera dell'organo di autogoverno della Camera adottata nel gennaio 2012, è stato altresì stabilito che, nel caso in cui la legislatura non duri almeno 4 anni e 6 mesi, decade il diritto alla percezione del vitalizio, con successiva acquisizione al bilancio dei contributi sino a quel momento versati. Lungi da sé l'intenzione di creare motivi di fraintendimento con i colleghi del Movimento 5 Stelle, nei confronti dei quali nutre un sentimento di sincera stima, tiene a precisare che da parte sua non vi è alcuna contrarietà rispetto alla rideterminazione, sulla base del sistema contributivo, degli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, di cui all'articolo 13 del presente provvedimento, tuttavia osserva come, per evitare una disparità di trattamento a danno dei parlamentari, se effettivamente si volesse percorrere tale indirizzo, tale rideterminazione delle pensioni con il sistema contributivo dovrebbe riguardare tutti i cittadini italiani e non solo i parlamentari. A suo avviso, infatti, risulta indispensabile salvaguardare la corretta attuazione del principio di eguaglianza

davanti alla legge tra tutti i cittadini stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, mentre le norme del provvedimento in esame, introducendo una disciplina particolare in tema di trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento, appaiono contrastare con il citato principio di ordine costituzionale, così passandosi, paradossalmente, da un eccesso all'altro. Rileva quindi che un risultato sostanzialmente analogo sotto il profilo dei risparmi di spesa attesi si sarebbe potuto ottenere, ad esempio, applicando ai trattamenti previdenziali dei parlamentari un prelievo di solidarietà.

Rocco PALESE (FI-PdL), fermo ritenendo che la questione meriterebbe dal punto di vista generale ben altro approfondimento, prende atto del clima di ostilità ampiamente diffuso nel Paese nei confronti del ceto politico, che ad oggi risulta oggetto, in quanto tale, di un giudizio di totale censura. Non aggiunge ulteriori considerazioni, rinviando alle valutazioni svolte dal relatore nel corso della precedente seduta dello scorso 20 luglio, laddove si è chiarito come l'eventuale applicazione dei criteri in materia di regime previdenziale dei membri del Parlamento, proposti con il presente provvedimento, alla generalità dei cittadini titolari di trattamenti previdenziali avrebbe inevitabilmente determinato un insostenibile effetto di «macelleria sociale», al solo scopo peraltro di ottenere la ribalta mediatica sui mezzi di informazione. Ciò posto, osserva inoltre che, in merito alle questioni oggetto del presente dibattito, sui quotidiani è apparso un articolo dal contenuto offensivo nei confronti del relatore, senza che abbia fatto seguito, al riguardo, una presa di posizione netta da parte dei competenti organi parlamentari.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nel confermare pienamente le considerazioni già svolte nella scorsa seduta del 20 luglio, rileva come gli emendamenti Giacobbe 6.54 e Melilla 6.50, per quanto formalmente riferiti all'articolo 6, recano tuttavia modalità gestionali dal punto di vista pre-

videnziale assimilabili a quelle contenute all'articolo 5 del provvedimento in esame, alla cui soppressione è stato condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio nella citata seduta, ciò anche a prescindere dal merito delle predette proposte emendative che, in astratto, potrebbero anche essere considerate virtuose, già solo tenendo conto dell'innalzamento del requisito anagrafico da esse recato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di convocare nuovamente nella giornata odierna la Commissione, al fine di consentire l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate sul provvedimento in titolo dalla Commissione affari costituzionali, già preannunziate dall'Assemblea ma non ancora trasmesse.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Atto n. 424.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 e reca lo schema di decreto legislativo riguardante l'attuazione della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom istitutiva di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori indicazioni al fine di verificare la congruità delle risorse assegnate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), rispetto ai nuovi compiti ed alle attività ascritti complessivamente alla medesima struttura.

Con specifico riferimento alle risorse aggiuntive di personale (fino a 30 unità), prende atto della stima degli oneri contenuta nella relazione tecnica, pur rilevando che, trattandosi di disposizioni in materia di pubblico impiego, occorrerebbe acquisire le proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite a tali spese nonché gli ulteriori elementi prescritti dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento, per complessivi 3,81 milioni, degli oneri per le nuove funzioni attribuite all'ISIN – derivanti dalla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche, con corrispondente riduzione della quota destinata alla Sogin, a decorrere dal 2018 – ritiene necessario acquisire una conferma che tale trasferimento di risorse non incida su attività e progetti affidati, in base alla legislazione vigente, alla stessa Sogin e finanziati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla possibilità per l'ISIN di concludere accordi bilaterali, di cui all'articolo 1, comma 15, di cooperazione con altre autorità degli Stati membri in materia di sicurezza nucleare, pur tenendo conto delle fonti di autofinanziamento dell'Ispettorato, ritiene opportuno acquisire una conferma che gli accordi medesimi possano essere conclusi

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, relativamente alla convenzione non onerosa mediante la quale l'ISPRA trasferisce risorse all'ISIN, di cui al comma 12 del medesimo articolo 1, pur prendendo atto del correlativo trasferimento di compiti e funzioni, sarebbe comunque necessaria, a suo avviso, una valutazione riguardo agli eventuali effetti, per l'ISPRA, derivanti dalla riduzione di risorse in relazione ai compiti che restano in capo a tale ente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le risorse assegnate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) per i nuovi compiti attribuiti a tale struttura sono state valutate e determinate in modo prudentiale e pertanto, anche in proiezione futura, si devono ritenere congrue.

Fa quindi presente che per le nuove funzioni attribuite all'ISIN, la copertura, a valere sulla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche, decorre dal 2018 e SOGIN, a cui tali risorse sono assegnate, ne dovrà tener conto in sede di programmazione.

Assicura che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, che prevede la possibilità per l'ISIN di concludere accordi bilaterali con le Autorità di regolamentazione competenti degli Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti e le attività di informazione sono già previsti dalla normativa vigente:

il trasferimento di risorse dall'ISPRA all'ISIN, di cui all'articolo 1, comma 12, è direttamente collegato alle funzioni e compiti attribuiti all'ISIN e pertanto non potrà determinare effetti sulle risorse che l'ISPRA destina alle attività che essa continua a svolgere;

ai fini della quantificazione degli oneri relativi agli organi dell'ISIN sono stati utilizzati i seguenti parametri: per il fuori ruolo del direttore generale si è preso a riferimento il limite massimo stabilito dalla legge; per l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e il collegio dei revisori sono stati utilizzati i parametri di riferimento utilizzati da altri soggetti pubblici e enti pubblici non economici;

Infine, per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, precisa che il calcolo riportato è a regime in quanto per l'avvio saranno utilizzate le risorse finanziarie (1.205.000 euro) già assegnate all'ISPRA dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 15 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.

Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere.

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (atto n. 424),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse assegnate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) per i nuovi compiti attribuiti a tale struttura sono state valutate e determinate in modo prudenziale e pertanto, anche in proiezione futura, si devono ritenere congrue;

per le nuove funzioni attribuite all'ISIN, la copertura a valere sulla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche decorre dal 2018 e SOGIN, a cui tali risorse sono assegnate, ne dovrà tener conto in sede di programmazione;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, che prevede la possibilità per l'ISIN di concludere accordi bilaterali con

le Autorità di regolamentazione competenti degli Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti e le attività di informazione sono già previste dalla normativa vigente;

il trasferimento di risorse dall'ISPRA all'ISIN, di cui all'articolo 1, comma 12, è direttamente collegato alle funzioni e compiti attribuiti all'ISIN e pertanto non potrà determinare effetti sulle risorse che l'ISPRA destina alle attività che essa continua a svolgere;

ai fini della quantificazione degli oneri relativi agli organi dell'ISIN sono stati utilizzati i seguenti parametri: per il fuori ruolo del direttore generale si è preso a riferimento il limite massimo stabilito dalla legge; per l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e il collegio dei revisori sono stati utilizzati i parametri di riferimento utilizzati da altri soggetti pubblici e enti pubblici non economici;

per quanto riguarda gli oneri di funzionamento si precisa che il calcolo riportato è a regime in quanto per l'avvio saranno utilizzate le risorse finanziarie (1.205.000 euro) già assegnate all'ISPRA dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 15 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Atto n. 429.

(Rilievi alle Commissioni VII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge n. 208 del 2015 e reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

In merito agli articoli da 1 a 11, che prevedono i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che il provvedimento in esame è volto a disciplinare la ripartizione di contributi pubblici nei limiti delle risorse già assegnate a tali finalità e che le attività di istruttoria e di controllo in capo alla pubblica amministrazione sono già previste a legislazione vigente.

Ritiene che andrebbe peraltro confermato che l'erogazione, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dei contributi riferiti all'esercizio 2016 sia conforme alle dinamiche di spesa effettivamente scontate ai fini dei tendenziali e non determini quindi effetti sui saldi di cassa. Tale conferma appare opportuna tenuto conto che il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2016 scontava l'erogazione per cassa delle risorse nel medesimo esercizio finanziario di competenza.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.50.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti della Commissione 3.200, 3.201, 3.202, 6.200, 7.200, 10.200, 10.201, 13.200 e 13.201. Poiché le citate proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finan-

ziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

Tea ALBINI (MDP) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

Giampaolo GALLI (PD) preannunzia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.55.

ALLEGATO

**DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
C. 4595 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

156416



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO II

Roma, 25 LUG. 2017

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE
e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Prot. N. 153764
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota:

OGGETTO: AC 4595 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Relazione tecnica.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, nel testo approvato dal Senato e ora all'esame della Camera (AC 4595).

Al riguardo, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

La presente relazione tecnica attiene ai contenuti del decreto-legge n. 73 del 2017, come modificato dal Senato in sede di conversione.

Per quanto attiene **all'articolo 1** si rappresenta quanto segue.

Al comma 1 (come modificato dall'**emendamento 1.1500**) è previsto che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni **sono obbligatorie e gratuite, in via permanente**, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, **le sei vaccinazioni indicate di seguito:**

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-*Haemophilus influenzae* tipo b.

Il comma 1-bis (introdotto dall'**emendamento 1.1500**) dell'articolo 1, prevede, inoltre, che sempre per i minori di età compresa tra zero e sedici anni **sono obbligatorie e gratuite**, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, **anche le vaccinazioni:**

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella.

Il comma 1-ter (introdotto dall'**emendamento 1.1500**) del medesimo articolo prevede che per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis – a seguito di un monitoraggio effettuato dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del dPCM di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte e delle eventuali ragioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni – potrà essere disposta la cessazione dell'obbligatorietà, con decreto del Ministro della salute, da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto nei termini di cui al precedente periodo, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione, nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

Ciò premesso, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 3:

1. i nati dal 2001 al 2004 avranno l'obbligo di effettuare, ove non abbiano già provveduto, le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999, "Nuovo

calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva" e dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000 (Accordo Stato-Regioni del 18 giugno 1999 – G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio 1999, suppl. n. 144);

2. **per i nati dal 2005 al 2011** sarà obbligatorio attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005 – G.U. Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;
3. **i nati dal 2012 al 2016** dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;
4. **i nati dal 2017**, dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, ai fini del presente decreto-legge, bisognerà effettuare l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b e l'anti-varicella.

Al riguardo, si evidenzia che ogni minore di anni sedici sarà obbligato ad effettuare vaccinazioni già gratuite, in quanto imposte da provvedimenti legislativi già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2017 (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) oppure previste nei precedenti Calendari vaccinali e nei livelli essenziali di assistenza, i cui relativi oneri sono finanziati nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

In particolare, oltre alle quattro vaccinazioni già obbligatorie, delle ulteriori sei previste con il presente emendamento, cinque (anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse e anti-*Haemophilus influenzae* b), rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) fin dal 2001, ai sensi del d.P.C.M. 29 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 8 febbraio 2002, n. 33.

Per quanto attiene alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei predetti vaccini – dettagliatamente illustrata di seguito – si rappresenta che la presente relazione tecnica fa riferimento ad un obiettivo di copertura vaccinale pari al 95% che costituisce la soglia raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per raggiungere la c.d. immunità di gregge, in quanto se la quota di individui vaccinati all'interno di una popolazione raggiunge questo valore, si arresta la circolazione dell'agente patogeno.

In coerenza con quanto indicato dall'OMS, tale percentuale è stata considerata anche nella relazione tecnica al d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", quale obiettivo di copertura vaccinale.

Va, inoltre, evidenziato che la suddetta percentuale può ritenersi prudentiale, atteso che non sarà sottoposta a vaccinazione l'intera coorte di popolazione di riferimento, in quanto, come previsto dal presente emendamento:

1. il minore di anni sedici è esonerato dall'obbligo di vaccinazione nell'ipotesi di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale;
2. al di fuori delle ipotesi di esonero, le vaccinazioni obbligatorie possono comunque essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Per l'**anti-varicella**, che riguarda i soli nati dal 2017, visto che - come detto - l'offerta è riferita alle indicazioni contenute nel Calendario allegato al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, l'intervento normativo proposto afferisce agli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. relazione tecnica al citato d.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18 marzo 2017).

In particolare, gli oneri derivanti dalle vaccinazioni raccomandate dal PNPV 2017-2019 hanno trovato copertura finanziaria nell'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Tale stanziamento **copre il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale di tutte le vaccinazioni rese obbligatorie**, ad eccezione dell'**anti-varicella**, per la quale nel d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e nel PNPV era definito un obiettivo di copertura vaccinale pari al 60% per l'anno 2017, al 75% per l'anno 2018, nonché la copertura vaccinale indicata dall'OMS a decorrere dall'anno 2019.

Considerando che è resa obbligatoria la vaccinazione anti-varicella per i nati a partire dall'anno 2017, occorre stimare gli oneri connessi all'erogazione di tale vaccino con riferimento ad un obiettivo di copertura vaccinale più alto di quello previsto dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e dal PNPV 2017-2019, e precisamente del 95% (soglia raccomandata dall'OMS per la c.d. immunità di gregge).

In particolare, per l'**anti-varicella** l'incremento dell'obiettivo di copertura vaccinale è pari al 20% per l'anno 2018 (in quanto passa dal 75% al 95%), atteso che tale vaccinazione è obbligatoria per i soli nati a partire dall'anno 2017 e va somministrata, sulla base delle indicazioni del Calendario Vaccinale del PNPV 2017-2019, nel secondo anno di vita. Per tale vaccinazione - non dovendo la stessa essere effettuata dai nati a partire dall'anno 2017 nel corso del medesimo anno - non sussiste alcun incremento dell'obiettivo di copertura vaccinale nell'anno 2017.

Sempre con specifico riguardo all'**anti-varicella**, si rappresenta che per i nati nel 2016 che devono vaccinarsi nel secondo anno di vita (anno 2017), tale vaccinazione non deve essere effettuata obbligatoriamente, ma è erogata secondo quanto previsto dalle disposizioni del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, di definizione e aggiornamento dei LEA. Difatti i nati dal 2012

al 2016 dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel PNPV 2012-2014 e, quindi, effettuare obbligatoriamente solo le vaccinazioni di cui al punto 3, di pag. 2 della presente relazione.

In sede di valutazione degli oneri occorre aggiornare i parametri utilizzati nella relazione tecnica del DPCM del 12 gennaio 2017, atteso che in tale relazione è stata utilizzata la popolazione dei nati nel 2013 e il prezzo medio per vaccino rilevato nel 2013. Pertanto, occorre rideterminarli tenendo conto dei seguenti dati atualizzati:

- a) **riduzione della coorte di popolazione interessata dalle predette vaccinazioni.** Prendendo in considerazione il numero di nati vivi negli ultimi quattro anni (dal 2013 al 2016), si registra un *trend* di decrescita medio annuo pari al 2,34%. Precisamente, il numero di nati vivi nel 2013 (509.053 bambini) – al quale faceva riferimento la relazione tecnica del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 – risulta superiore al numero di nati vivi negli anni successivi (cfr. dati ISTAT):

- anno 2014: 502.596
- anno 2015: 486.000
- anno 2016: 474.000

Applicando la suddetta variazione percentuale media annua al 2017, si stima un numero di nati vivi pari a 462.908 (tale dato si considera, in via prudenziale, invariato anche per l'anno 2018). Si rappresenta, altresì, che – nonostante le iniziative avviate al fine di incrementare la fertilità – sia realistico prevedere una decrescita della coorte di popolazione di riferimento, in quanto si ritiene che le predette iniziative non determinino effetti sin dall'anno 2017. In via prudenziale e proprio in ragione delle richiamate iniziative di promozione della fertilità, tale percentuale di decrescita della popolazione di riferimento non è stata applicata all'anno 2018;

- b) **riduzione del prezzo dei vaccini.** Dai dati relativi alle gare effettuate nel 2016 per l'acquisto dei vaccini anti-varicella, risulta che il prezzo medio è sceso (rispetto al prezzo medio delle gare effettuate nel corso del 2013) da 36,92 euro a 34,00 euro a dose.

Pertanto, in ragione di quanto riportato ai punti a) e b), per l'anti-varicella:

- per l'anno 2017, **non sussiste alcun onere aggiuntivo;**
- per l'anno 2018, pur considerato l'incremento dell'obiettivo di copertura vaccinale (dal 75% al 95%) – moltiplicando la coorte di popolazione di riferimento per il prezzo delle dosi di vaccini da somministrare – **si stima un onere leggermente superiore alla copertura prevista a legislazione vigente (cfr. Tabella 1), che tuttavia è compensato dal minor costo per gli altri vaccini erogati dal Servizio sanitario nazionale ove si utilizzino i dati aggiornati della popolazione.**

Il richiamato onere è compensato dal minor costo degli altri vaccini, anche considerando il solo vaccino anti-meningococco B, che, pur non essendo obbligatorio, è attivamente e gratuitamente offerto dalle Regioni e dalle province autonome ai nati a partire dal 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-quater (cfr. infra). Per tale vaccino, va considerata, come illustrato nella Tabella 1:

- la riduzione della coorte di popolazione interessata dalla vaccinazione (cfr. supra: punto a);
- la riduzione del prezzo delle relative dosi, da 66,00 euro a 55,00 euro a dose (per cicli da quattro dosi);
- la circostanza che – sebbene il ciclo vaccinale si componga di quattro dosi, da somministrarsi a 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi e 13 mesi di vita – tenuto conto della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2017 – il numero di dosi da somministrarsi ai nati nell'anno 2017 sarà massimo tre, dovendo necessariamente la quarta dose (da effettuare al 13esimo mese) essere somministrata nell'anno 2018.

Tabella 1

DPCM LEA 12-1- 2017		DL vaccini		
Anno 2017				
Meningo B	Copertura vaccinale	60%	Copertura vaccinale	95%
			Popolazione stima 2017	462.908
			Costo per dose	55
			Numero dosi annue	3
	Onere stimato in RT (coperto)	76.602.295	Onere DL vaccini	72.560.892
Anno 2018				
Meningo B	Copertura vaccinale	75%	Copertura vaccinale	95%
			Popolazione stima 2017	462.908
			Costo per dose	55
			Numero dosi annue	4
	Onere stimato in RT (coperto)	95.752.869	Onere DL vaccini	96.747.856
Varicella	Copertura vaccinale	75%	Copertura vaccinale	95%
			Popolazione stima 2017	462.908
			Costo per dose	34
			Numero dosi annue	1
	Onere stimato in RT (coperto)	14.102.747	Onere DL vaccini	14.951.941

Infine, può considerarsi che – a differenza dell'attuale formulazione del decreto-legge n. 73 del 2017 – nel presente emendamento le vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C non rientrano tra le vaccinazioni obbligatorie. Pertanto, gli oneri derivanti dall'obbligatorietà vaccinale prevista dal presente emendamento saranno necessariamente inferiori a quelli stimati con riferimento alle disposizioni del decreto-legge.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche a tutti i minori stranieri non accompagnati (**emendamento 1.1500/5**).

Al riguardo, si rappresenta che da tale previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri relativi alle vaccinazioni da somministrare ai minori stranieri non accompagnati, come definiti dall'articolo 2 della legge 17 aprile 2017, n. 47, trovano già copertura nell'ambito del finanziamento previsto per il Servizio sanitario nazionale.

In particolare, il vigente quadro normativo prevede che i minori stranieri non accompagnati siano obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale e sia loro assicurata parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a

seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale (articolo 34, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 14, legge 17 aprile 2017, n. 47).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rubricato Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, prevede che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti (...):

- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai presenti sul territorio nazionale.

Con riferimento al **comma 1-ter**, inoltre, gli **emendamenti 1.1500/40 e 1.1500/42** prevedono che il decreto del Ministro della salute di cessazione dell'obbligatorietà di una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis sia adottato sulla base della verifiche – oltre che dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte – anche delle eventuali reazioni ed eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge. Entrambi gli emendamenti, aventi carattere meramente ordinamentale, non incidono sugli aspetti economico finanziari del decreto-legge.

Con riferimento sempre al **comma 1-ter**, nonché ai successivi **commi 1-quinquies e 6-ter** del medesimo articolo 1, gli **emendamenti 1.1500 e 1.159** disciplinano le attività della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Al riguardo, si rappresenta che – come espressamente previsto dal decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, istitutivo della stessa – al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1-quater** (introdotto dall'**emendamento 1.1500**) prevede, inoltre, che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **assicurano l'offerta attiva e gratuita**, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-meningococcica B;
- b) anti-meningococcica C;
- c) anti-pneumococcica;
- d) anti-rotavirus.

Con riferimento al comma 1-quater, si rappresenta che le vaccinazioni **anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus** – per le quali le regioni e le province autonome assicurano un'offerta attiva e gratuita per i minori di età compresi tra zero e sedici anni – sono già gratuitamente offerte "in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita". Pertanto:

1. ai nati dal 2012 al 2016, in base al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014, sono offerte gratuitamente la vaccinazione anti-meningococcica C e anti-pneumococcica;
2. ai nati dal 2017, in base al Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), sono offerte gratuitamente tutte le quattro le vaccinazioni richiamate (anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus).

Al riguardo, con particolare riferimento alle **vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C** – come anticipato sopra – si rappresenta che le stesse sono individuate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2017 tra le vaccinazioni obbligatorie, per le quali è già stata stimata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, l'eliminazione di tali vaccinazioni dall'elenco delle vaccinazioni obbligatorie non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la copertura vaccinale derivante dall'offerta "attiva e gratuita" delle stesse non potrà sicuramente essere maggiore di quella determinata dall'esistenza di un obbligo vaccinale.

Inoltre, le vaccinazioni **anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus** rientrano nei nuovi livelli essenziali di assistenza (d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"). Gli oneri correlati all'erogazione di tali vaccinazioni da parte del Sistema sanitario nazionale sono, pertanto, già stati stimati nella relazione tecnica al richiamato dPCM 12 gennaio 2017.

In particolare, come indicato nella predetta relazione tecnica, la **vaccinazione anti-pneumococcica** è offerta gratuitamente in tutte le Regioni dal 2012 (Intesa Stato -Regioni del 22 febbraio 2012) e – tenuto conto che la copertura vaccinale ottimale attesa è già parzialmente raggiunta dalle singole regioni in maniera diversificata – ne sono stati stimati gli oneri con riferimento al raggiungimento di un obiettivo di copertura vaccinale pari al 95% sin dall'anno 2017.

Con riferimento alla vaccinazione **anti-rotavirus** la relazione tecnica al dPCM LEA, nonché la relazione tecnica al PNPV 2017-2019 stimano gli oneri con riferimento ad una gradualità nella copertura vaccinale pari al 60% per l'anno 2017, al 75% per l'anno 2018 e al 95% per l'anno 2019. Al riguardo si rappresenta che:

1. l'articolo 1, comma 1-quater, precisa che l'offerta attiva e gratuita delle richiamate vaccinazioni sia effettuata in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, e, pertanto, anche con riferimento alla gradualità delle coperture vaccinali ivi previste;
2. i richiamati obiettivi di copertura vaccinale risultano del tutto congrui, anche tenuto conto che, all'ultima rilevazione disponibile (dati al 31.12.2016 relativi alla coorte 2014), la copertura vaccinale media nazionale è pari al 10,55%. Pertanto, pare inverosimile che le coperture vaccinali attese possano superare quelle già previste nel PNPV 2017-2019. Ciò, in particolare, per l'anno 2017 anche tenuto conto che la legge di conversione entrerà in vigore oltre la metà dell'anno in corso.

In aggiunta, occorre considerare l'incidenza di altri fattori che nel tempo potrebbero comportare una riduzione degli oneri connessi al nuovo Calendario vaccinale – allo stato attuale – non quantificabile:

- a) leggi di mercato che portano nel tempo ad un graduale decremento del prezzo dei vaccini;
- b) meccanismi negoziali che permettano di diminuire il costo unitario del vaccino in proporzione al raggiungimento di tassi di copertura progressivamente più elevati, determinando una diminuzione del costo di approvvigionamento del vaccino (cfr. a pag. 10 anche l'emendamento 1.157 concernente la negoziazione obbligatoria dell'AIFA);
- c) l'inclusione dei vaccini tra le categorie merceologiche oggetto del dPCM 24 dicembre 2015, recante "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi", che individua i beni e i servizi oggetto delle procedure centralizzate di acquisto da parte dei soggetti aggregatori di riferimento regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il **comma 2** prevede che:

1. l'avvenuta immunizzazione, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione;
2. conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione (**emendamento 1.1600**).

Con riferimento a tale seconda previsione, si rappresenta che tale disposizione non riveste carattere precettivo, bensì introduce una mera indicazione tendenziale e, pertanto, derogabile. Essa non radica un diritto assoluto in capo al soggetto cui è indirizzato l'obbligo vaccinale, ma si limita a prevedere che – ove sia disponibile un vaccino in formulazione monocomponente o un vaccino combinato in cui sia assente un determinato antigene – sia preferibile la somministrazione dello stesso al soggetto già immunizzato.

Ne consegue, che la disposizione è ovviamente applicabile ove tali vaccini siano disponibili sul mercato e ove gli enti del Servizio sanitario nazionale riescano ad acquistarli con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, la norma – prevedendo che il soggetto immunizzato non debba ripetere la vaccinazione con riferimento all'antigene o agli antigeni relativi alla patologia o alle patologie per le quali già sussiste l'immunizzazione – è potenzialmente suscettibile di determinare risparmi di spesa.

Ciò in quanto, ove l'immunizzato non ripeta una o più vaccinazioni con riferimento agli antigeni per i quali già sussiste l'immunizzazione, il Servizio sanitario nazionale non dovrà sostenere il costo di tali vaccinazioni; costo che, al contrario, dovrebbe sostenere ove

al soggetto immunizzato sia somministrato anche l'antigene per il quale sussiste l'immunizzazione.

Il **comma 2-bis** (introdotto dall'**emendamento 1.1600**), proprio per dare applicazione alla disposizione di cui al comma 2, specifica che le procedure accentrate di acquisto dei vaccini obbligatori (di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.

Le richiamate disposizioni prevedono, difatti, che – al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa – gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi delle categorie merceologiche del settore sanitario avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.A.

A tal fine, le categorie merceologiche del settore sanitario sono individuate (ai sensi del richiamato articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) dal d.P.C.M. 24 dicembre 2015, il quale elenca anche i "vaccini" tra le categorie di beni e servizi da acquisire mediante procedure accentrate.

Ciò premesso, l'emendamento proposto si limita a specificare che i "vaccini" da acquistare mediante le richiamate procedure accentrate non sono unicamente i vaccini in formulazione combinata (o poli-valente) contenenti antigeni diversi, ma anche ai vaccini in formulazione monocomponente, contenenti un unico antigene.

Viene, quindi, specificato che le due tipologie di vaccino (combinata e monovalente) saranno – fermo restando le risorse economiche a disposizione – parimenti acquisite mediante procedure aggregate di acquisto dagli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali, nell'individuazione dei fabbisogni vaccinali per la popolazione di riferimento, possono valutare anche la possibilità che alcuni cittadini richiedano la vaccinazione in formulazione monocomponente.

Tale emendamento, avente carattere meramente ricognitivo della vigente disciplina in materia di acquisto delle categorie merceologiche nel settore sanitario, non innova i contenuti del decreto-legge sotto un profilo economico finanziario.

Pertanto, lo stesso non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2-ter**, introdotto dall'**emendamento 1.1600 testo 2/27**, prevede che l'AIFA pubblichi sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati. Tali dati sono già in possesso dell'Agenzia Italiana del Farmaco che, pertanto, potrà svolgere tale attività avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al **comma 3-bis** dell'articolo 1 – introdotto dall'**emendamento 1.98 (testo 2)**, si rappresenta che la disposizione non innova i contenuti del decreto-legge sotto un profilo economico finanziario, essendo espressamente previsto che l'attività dell'AIFA (predisposizione e trasmissione al Ministero della salute di una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi) sia effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla corresponsione di eventuali

compensi e rimborsi spese agli esperti provvederà l'AIFA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 1, **comma 4**, preliminarmente – come evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge – si precisa che le attività che si dispone svolgano le aziende sanitarie locali non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto rientrano tra gli adempimenti istituzionali di competenza delle stesse a legislazione vigente e sono previsti, tra l'altro, dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (cfr. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - Rep. atti n. 10/CSR del 19 gennaio 2017).

Inoltre, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 1, **comma 4**, dal Senato in sede di conversione si rappresenta quanto segue:

- l'**emendamento 1.110 (testo 3)** si limita ad esplicitare in norma di legge quanto già previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e che, cioè, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, i genitori, i tutori e gli affidatari siano convocati dalla ASL competente per un colloquio informativo in merito all'importanza delle vaccinazioni;
- con l'**emendamento 1.112 (testo 3)** viene ridotto l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, che viene rideterminato in una somma minima di 100 fino ad un massimo di 500 euro;
- con l'**emendamento 1.116** viene inserito il riferimento ai soggetti affidatari, tra coloro a cui può essere comminata la sanzione amministrativa in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale;
- con l'**emendamento 1.134** viene specificato che all'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria provvedono gli organi competenti, in base alla normativa delle regioni e delle province autonome.

Tali disposizioni, aventi carattere meramente ordinamentale, non incidono, sotto il profilo economico-finanziario, sui contenuti del decreto-legge.

Il **comma 5** dell'articolo 1 è stato soppresso in sede di conversione (**emendamento 1.135**) e il **comma 6** del medesimo articolo – disposizione di carattere ricognitivo della vigente disciplina, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – è rimasto invariato.

Il **comma 6-bis** dell'articolo 1, introdotto dall'**emendamento 1.157**, non innova i contenuti del decreto-legge sotto un profilo economico finanziario, in quanto la negoziazione obbligatoria costituisce un'attività che rientra tra i compiti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), come definiti dall'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Tale meccanismo negoziale può, anzi, consentire una diminuzione del costo unitario del vaccino, determinando una diminuzione del relativo costo di approvvigionamento.

Per quanto attiene **all'articolo 2**, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne l'articolo 2, **comma 1** – come illustrato nella relazione tecnica al decreto-legge – si fa presente che le relative iniziative di comunicazione e informazione

istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto che il Ministero della salute promuoverà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2017, saranno realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 - mediante i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito (articolo 3) oppure attraverso i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, utilizzando a tal fine le risorse disponibili nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 14).

Inoltre, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 2, **comma 1**, dal Senato in sede di conversione si rappresenta quanto segue:

- l'**emendamento 2.3 (testo 3)** prevede che, per la promozione di iniziative di comunicazione e di informazione istituzionale, il Ministero della salute si avvalga della collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria;
- gli **emendamenti 2.4 bis e 2.7 (testo 2)** prevedono che gli obiettivi delle richiamate iniziative di comunicazione e informazione istituzionale siano - tra l'altro - la promozione di una adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni prevista dal PNPV, nonché la diffusione della cultura delle vaccinazioni nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie.

Tali emendamenti non incidono sugli aspetti economico-finanziari delle disposizioni del decreto legge. In particolare, l'emendamento 2.7 (che chiude il disposto del comma 1) prevede espressamente l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allo stesso modo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica l'**emendamento 2.5**, che - introducendo all'articolo 2, il **comma 1-bis** - affida ai consultori iniziative di informazione.

L'articolo 2, **comma 2**, prevede che il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e (**emendamento 2.11 testo 2**) delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Fermo restando quanto rappresentato sopra, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine a tale disposizione, il successivo **comma 3** prevede per l'anno 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, si evidenzia che le attività di formazione saranno effettuate per diciotto Regioni, essendo Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta sottoposte ad altra specifica normativa regionale.

Trattasi di attività formative riconducibili all'obbligo formativo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015, che stabilisce che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è

obbligatoria, permanente e strutturale. Pertanto le attività saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio dei docenti universitari che impartiscono le lezioni e del personale docente delle autonomie scolastiche a cui la formazione è rivolta.

Per quanto concerne la stima degli oneri derivanti dall'attività di formazione, si riporta la tabella con le indicazioni analitiche delle voci di spesa, applicando gli importi dei compensi orari previsti dal decreto interministeriale del 12 ottobre 1995, n. 326.

Descrizione della voce di spesa	Durata	Onere
Attività di direzione, organizzazione e controllo	6 ore	$41,32 \times 6 = 247.92$
Attività di coordinamento e progettazione scientifico	6 ore	$41,32 \times 6 = 247.92$
Attività di docenza (universitario)	6 ore	$51.65 \times 6 = 309.90$
Totale generale		805.74

L'intervento formativo riguarderà le istituzioni scolastiche del primo ciclo. In particolare un docente per autonomia scolastica, che a sua volta sensibilizzerà sulle tematiche per le quali è stato formato gli altri colleghi dell'istituzione scolastica di appartenenza. Considerato che ci sono 472 circoli didattici e 4869 istituti comprensivi, saranno coinvolte 5431. Poiché, come anticipato, la formazione deve essere rivolta ad un docente per autonomia scolastica, si determina un onere finanziario complessivo pari a 805,74 euro x 5.341 docenti: 22 docenti per classe = 195.600 euro Lordo Stato che trovano adeguata copertura con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 3, pari ad euro 200.000,00).

Il Ministero della salute parteciperà alle attività formative di cui all'articolo 2, comma 2, sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, utilizzando le risorse stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, capitolo 5510 pg. 12 ovvero capitolo 5510 pg. 18.

In particolare, l'attività del Ministero della salute consisterà nel coadiuvare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisponendo e fornendo materiale informativo alle istituzioni scolastiche, le quali provvederanno ad incaricare un docente dell'attività di sensibilizzazione nei confronti degli altri colleghi dell'istituzione scolastica di appartenenza.

A tale attività, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca faranno fronte con gli importi acquisiti a seguito della irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

In particolare, il cinquanta per cento dell'importo così acquisito sarà riassegnato, **per gli anni 2017 e 2018** allo stato di previsione del Ministero della salute, nello specifico capitolo 5510 pg. 12 ovvero nel capitolo 5510 pg. 18.

Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cinquanta per cento dell'importo così acquisito sarà riassegnato, **per gli anni 2017 e 2018**, allo stato di previsione del Ministero nello specifico capitolo 2173 pg 7.

Per quanto attiene **all'articolo 3**, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3 – pur come modificato al Senato in sede di conversione – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che disciplina gli adempimenti vaccinali a carico di genitori, dei tutori e degli affidatari per l'iscrizione dei minori a scuola.

Con particolare riferimento alle modifiche apportate in sede di conversione, si rappresenta quanto segue.

Al comma 1 – come modificato dall'**emendamento 3.7 (testo 2)** – è inserito il riferimento al minore straniero non accompagnato. Al riguardo, si rinvia a quanto rappresentato a pag. 7 in ordine al contenuto dell'emendamento 1.1500/5.

Al comma 1 sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:

- **l'emendamento 3.9** aggiunge il riferimento ai soggetti affidatari, tra i soggetti a cui i dirigenti scolastici richiederanno la documentazione attestante la c.d. "situazione vaccinale" del minore all'atto dell'iscrizione a scuola;
- **l'emendamento 3.13** specifica che, nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva delle avvenute vaccinazioni, la relativa documentazione - per i minori che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e i centri di formazione professionale regionale - deve essere presentata entro la conclusione del calendario annuale;
- **l'emendamento 3.19 (testo 3)** chiarisce le modalità di presentazione della documentazione nel caso in cui l'iscrizione avvenga d'ufficio.

Tali disposizioni, poiché introducono solo precisazioni di talune previsioni contenute nel testo del decreto-legge, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2, è apportata una modifica di mero coordinamento (**emendamento 1.135**).

Anche al **comma 3**, **l'emendamento 3.46 (testo corretto)** ha introdotto disposizioni finalizzate a precisare il contenuto di talune previsioni del decreto-legge, inserendo il riferimento ai centri di formazione professionale regionali.

Il comma 3-bis – introdotto dall'**emendamento 3.48 (testo 3)** – prevede che gli operatori scolastici e gli operatori socio sanitari presentino, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017 – agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nelle quali prestano servizio – una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.

Tale disposizione non innova, da un punto di vista finanziario, le previsioni contenute nel decreto-legge. L'emendamento, difatti, non estende l'obbligo di vaccinazione anche agli operatori sanitari e agli operatori scolastici. Esso si limita a prevedere che i richiamati operatori comprovino la propria situazione vaccinale al fine di consentire al proprio datore di lavoro l'adozione di eventuali misure protettive per la salute dello stesso. Tali misure potranno consistere, con tutta evidenza, in quelle già previste dalla legislazione vigente e, segnatamente, in quelle indicate dall'art. 279 del d.lgs. 81 del 2008.

Ciò premesso, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 3-bis, si rappresenta quanto segue.

Tale articolo, di cui all'emendamento 3.0.1000 (testo 2) – introducendo disposizioni relative a misure di semplificazione delle procedure relative agli adempimenti vaccinali ai fini dell'iscrizione alle istituzioni scolastiche – non innova, da un punto di vista finanziario, i contenuti delle disposizioni del decreto-legge.

La proposta emendativa prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 entri a regime un'importante semplificazione amministrativa per le istituzioni scolastiche e altre istituzioni educative e formative citate dalla disposizione.

In particolare, le stesse non dovranno acquisire e esaminare la documentazione riguardante tutti gli alunni iscritti, ma saranno tenute a trasmettere entro il dieci marzo all'azienda sanitaria territorialmente competente, unicamente l'elenco degli iscritti (elenchi generalmente predisposti dalle stesse anche per l'esercizio di altre funzioni), per acquisire successivamente la documentazione comprovante la situazione vaccinale solo relativamente ai minori che saranno segnalati dalle ASL perché non risultanti in regola con gli obblighi vaccinali e non ricadenti nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle stesse e che non abbiano presentato "formale" richiesta di vaccinazione.

L'utilizzo del termine "formale" richiesta di vaccinazione (comma 3) è ripreso dal disposto dell'articolo 3, comma 1, che – analogamente all'emendamento in esame – disciplina gli adempimenti vaccinali per l'iscrizione a scuola.

Ulteriore misura di semplificazione è la mera trasmissione alle ASL, della documentazione che i genitori dei suddetti minori dovranno presentare presso le istituzioni scolastiche, educative e formative entro il 10 luglio, con l'onere di segnalare specificatamente i casi di mancata presentazione della documentazione.

Appare evidente che la procedura impostata sulla trattazione collettiva dei dati, la trasmissione della documentazione, e la focalizzazione delle azioni sui singoli minori da parte delle istituzioni scolastiche, educative e formative, unicamente nei confronti dei minori non vaccinati, comporta sul piano della gestione, una notevole semplificazione delle procedure amministrative e conseguentemente non determina oneri ulteriori sul piano finanziario rispetto ai contenuti delle disposizioni presenti nel decreto legge.

Anche tale emendamento prevede il riferimento ai minori stranieri non accompagnati di età compresa tra zero e sedici anni, per il quale si rinvia alle osservazioni espresse a pag. 7, con riferimento all'emendamento 1.1500/5.

Per quanto attiene all'articolo 4, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4, comma 1, (anche a seguito della modifica di *drafting* apportata con l'emendamento 4.7) prevede che i minori a cui non possono essere somministrate le vaccinazioni per accertato pericolo per la salute (ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3) siano inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Trattasi di un criterio organizzativo che l'istituzione scolastica sarà tenuta ad applicare sempre che non determini un aumento del numero delle classi, come si evince

dal richiamo, espressamente contenuto nella norma, alla normativa vigente riguardante i limiti della dotazione organica. Pertanto, l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene **all'articolo 4-bis**, si rappresenta quanto segue.

Tale articolo, introdotto dall'**emendamento 4.0.3 (testo 2)**, consente di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale. Si prevede, infatti, che con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sia istituita, presso il Ministero della salute – anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parti di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie (**emendamento 4.0.3 testo 2/2**) – l'Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati sia i soggetti vaccinati sia i soggetti da sottoporre a vaccinazione, le dosi, i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali eventi avversi. Nell'Anagrafe nazionale vaccini confluiranno i dati delle Anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, nonché i dati concernenti gli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni che già confluiscono nella Rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015.

L'onere per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale vaccini è valutato per l'anno 2018, in circa 300.000 euro, una tantum, per l'implementazione del sistema e in circa 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019 per i costi di gestione, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, concernenti il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), afferenti al capitolo di bilancio 4393-CCM, del quale si riportano i relativi stanziamenti:

Anno 2017 € 9.923.600
Anno 2018 € 7.199.671;
Anno 2019 € 9.923.600.

Gli interventi di sviluppo software hanno lo scopo di realizzare un sistema, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, per la gestione dell'Anagrafe nazionale vaccini. Il predetto sistema ha l'obiettivo di implementare una Anagrafe nazionale che consenta di conoscere la storia vaccinale di ogni singolo soggetto, calcolare le coperture vaccinali per tutte le vaccinazione in soggetti di qualunque età e supportare le analisi per il monitoraggio degli eventi avversi e gli studi di efficacia vaccinale. Tale Anagrafe sarà alimentata dalle Regioni mediante l'invio al Ministero della salute di un flusso di dati, su base individuale, relativi alle vaccinazioni effettuate sul territorio regionale e sarà interoperabile con le anagrafi vaccinali regionali.

Lo sviluppo e la messa in esercizio dell'Anagrafe nazionale vaccini prevede le seguenti attività:

- la raccolta, la definizione e l'analisi dei requisiti, già avviata in collaborazione con l'ufficio competente della Direzione generale della prevenzione sanitaria e le regioni. Tale attività è preliminare allo sviluppo del software e consente di individuare i contenuti informativi da rilevare nell'anagrafe vaccinale, con l'obiettivo di rappresentare lo standard informativo di riferimento da garantire da parte delle Regioni per rispondere alle esigenze informative locali e centrali. Inoltre

saranno individuate le funzionalità da realizzare e gli eventuali vincoli che il sistema informativo dovrà prevedere per soddisfare le esigenze individuate;

- la realizzazione del software applicativo in base alle specifiche dei requisiti prodotta nell'attività precedente;
- la gestione operativa del software applicativo realizzato e messo in esercizio all'interno dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute.

I costi previsti per la realizzazione e gestione su base annuale dell'Anagrafe nazionale vaccinale sono riportati nella seguente tabella.

Ai sensi del comma 4 dell'emendamento in esame, il Ministero della salute provvede a sostenere tali costi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Attività	Importo senza IVA	Importo con IVA
Raccolta, definizione e analisi dei requisiti	€ 72.917,16	€ 88.958,93
Realizzazione del sistema informativo per l'acquisizione dei dati dell'Anagrafe nazionale vaccinale	€ 170.140,04	€ 207.570,85
TOTALE SVILUPPO	€ 243.057,20	€ 296.529,78
Gestione del sistema, su base annua, (Hosting, gestione operativa, help desk I livello program management, manutenzione correttiva, ...)	€ 7.787,00	€ 9.500,14
TOTALE GESTIONE ANNUA	€ 7.787,00	€ 9.500,14

Per quanto attiene all'articolo 4-ter, si rappresenta quanto segue.

Tale articolo, introdotto dall'emendamento 4.0.5 (testo 2), in relazione all'esigenza di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze concernenti le malattie infettive, interviene sull'Unità di crisi permanente, istituita presso il Ministero della salute con DM 27 marzo 2015, integrandone gli obiettivi e la composizione, al fine di renderli più funzionali e coerenti, anche in relazione alle necessità di fronteggiare eventi di particolare gravità in materia di malattie infettive e rendere in tal modo più efficiente e immediata l'azione del Ministero della salute e delle altre istituzioni competenti.

Il predetto emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere una integrazione della composizione dell'Unità di crisi.

Al funzionamento dell'Unità di crisi si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

E' stato peraltro ribadito nel testo dell'emendamento ciò che è già espressamente previsto dall'articolo 3 del DM istitutivo dell'organismo, e che, cioè, la partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Anche sotto questo profilo, dunque, la nuova disposizione non è incline a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da ultimo si evidenzia che l'Unità di crisi è composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, attualmente, del Ministero della salute, del Comando Carabinieri per la Tutela della salute, dell'Agenas dell'ISS, e della Conferenza delle regioni e province autonome e che la partecipazione all'Unità di Crisi costituisce l'assolvimento di ordinari compiti istituzionali.

Per quanto attiene **all'articolo 5**, si rappresenta quanto segue.

L'**articolo 5** – pur come modificato al Senato in sede di conversione – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento alle modifiche apportate in sede di conversione, si rappresenta quanto segue.

L'**emendamento 5.9 (testo corretto)** inserisce una disposizione di coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 5 e quelle dell'articolo 3, modificando unicamente il termine per la presentazione della documentazione presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale.

L'**emendamento 5.10** inserisce una disposizione di coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 5 e quelle dell'articolo 4.

L'**emendamento 5.20**, come modificato dai **subemendamenti 5.20 testo 2/3, 5.20/1, 5.20/2, 5.20/3 (testo 2) e 5.20/4**, consente, al fine di agevolare i nuovi adempimenti vaccinali, che le regioni e le province autonome possano prevedere la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1 presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP).

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si inserisce nel sistema vigente dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, così come delineato dal decreto legislativo n. 153/2009, di attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 69/2009 e dei relativi decreti attuativi, e sul presupposto recato dalla predetta legge delega, di non prevedere oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale, atteso che, come a suo tempo disposto, la spesa relativa ai nuovi servizi affidati alle farmacie deve essere contenuta nell'ambito dello stesso finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Peraltro, sempre sul presupposto dell'invarianza della spesa, lo stesso decreto legislativo n. 153/2009, ha consentito alle farmacie di poter effettuare e anche prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, secondo le modalità disciplinate dal DM 8 luglio 2011, recante "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale". Quindi, le farmacie operano già quali canali di accesso al Sistema CUP di prenotazione, pertanto, le prenotazioni anche delle vaccinazioni, essendo, peraltro, limitata in via

sperimentale all'anno scolastico 2017/2018, si inserisce nell'ambito dei nuovi servizi già erogati dalle farmacie.

Per quanto attiene **all'articolo 5-bis**, si rappresenta quanto segue.

L'**articolo 5-bis** – come introdotto dall'**emendamento 5.0.2 (testo 3)** prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sia litisconsorte necessario nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazioni e a ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché in controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre a carico del SSN. Tale articolo, tenuto conto che l'Agenzia, come ogni altra pubblica amministrazione, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: condizione, questa, peraltro espressamente ribadita al comma 3 del medesimo articolo.

Per quanto attiene **all'articolo 5-ter** – introdotto in sede di conversione dall'**emendamento 5.0.1000 (testo corretto)** – si rappresenta quanto segue.

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 - rubricata "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" - riconosce il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato ai soggetti che hanno riportato danni irreversibili a seguito di trasfusioni di sangue infetto, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni obbligatorie.

A seguito del d.P.C.M. 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia che a differenza delle altre Regioni, dotate di autonomia speciale, non ha ancora provveduto a modificare il proprio statuto con la previsione di tali competenze.

Pertanto il Ministero gestisce, in via amministrativa, quasi 9000 posizioni che riguardano sia gli indennizzati i cui ruoli di spesa fissa sono stati aperti antecedentemente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sia le pratiche dei residenti nella Regione Sicilia.

In materia di danni irreversibili alla salute, come è noto, negli ultimi anni si è verificato un considerevole e costante incremento del contenzioso in materia gravante sul dicastero, dovuto essenzialmente alla concomitanza di due fattori che di seguito si illustrano.

Il primo è quello per cui, per giurisprudenza avallata dalla suprema Corte di Cassazione, il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle regioni, che erogano circa 16.000 indennizzi. Analogamente nei confronti del Ministero si incardina il contenzioso volto ad ottenere anche il risarcimento del danno derivante da trasfusione di sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti e da vaccinazioni obbligatorie, istituto non alternativo all'indennizzo di cui alla citata legge.

Il secondo fattore è correlato alla sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale in materia di rivalutazione della indennità integrativa speciale di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Infatti, a seguito di tale pronuncia - che ha dichiarato incostituzionale l'art. articolo 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che, al comma 13, disponeva "il comma

2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione" - si è verificato, a partire dal dicembre 2011, un aumento esponenziale dei giudizi instaurati al fine di ottenere la pretesa riconosciuta dalla Consulta.

In conseguenza di quanto sopra esposto, al competente Ufficio ministeriale sono pervenuti da fine 2011 a fine 2014 - in base alle stime fornite dallo stesso - circa 14.000 titoli giudiziari di condanna o di ingiunzione alla corresponsione degli arretrati della rivalutazione della indennità integrativa speciale, alla corresponsione dell'indennizzo nonché al pagamento degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno e tutti i pagamenti connessi al contenzioso, quali spese legali, spese dei consulenti tecnici e spese degli avvocati dello Stato.

Dal un punto di vista organizzativo l'Amministrazione ha dato avvio, a partire dal 2015, ad appositi progetti interdirezionali, che hanno previsto la possibilità per l'Ufficio competente in materia di avvalersi della parziale collaborazione di alcune unità di personale in servizio presso altre strutture ministeriali e che hanno consentito di raddoppiare, rispetto agli esercizi precedenti, l'importo complessivo di liquidazione di titoli giudiziari (da circa 60 a circa 120 milioni annui).

Tali iniziative non risultano tuttavia risolutive delle gravi criticità sopra esposte, atteso che, in conseguenza del suddetto arretrato, mensilmente sono comunicate o notificate al dicastero, oltre a numerose sentenze di condanna emesse dall'autorità giudiziaria ordinaria, in media n. 140 pronunce con cui i competenti Tribunali Amministrativi Regionali intimano all'Amministrazione di dare esecuzione, in ristretti termini, a sentenze pregresse su cui si è, nel frattempo, formato il giudicato.

Peraltro, l'aumento del numero delle vaccinazioni obbligatorie da 4 a 10, recato dal decreto-legge in esame, potrebbe comportare presumibilmente un incremento delle pretese indennitarie e risarcitorie e del correlato contenzioso, che graverà sul menzionato Ufficio, nella cui sfera di attribuzioni rientrano, altresì, le procedure concernenti:

- la già ricordata gestione di 8844 posizioni che riguardano sia gli indennizzati di cui alla legge n. 210 del 1992, i cui ruoli di spesa fissa sono stati aperti antecedentemente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sia le pratiche dei residenti nella Regione Sicilia (successivamente alla menzionata decisione della Corte Costituzionale, l'Ufficio ha dovuto provvedere all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio di tutti detti soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 nonché al pagamento degli arretrati maturati a tale titolo, in attuazione anche del piano d'azione presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, intervenuta nelle more dell'avvio dei provvedimenti di liquidazione);
- il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, residenti su tutto il territorio nazionale;
- il riconoscimento e la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide, residenti su tutto il territorio nazionale;

- i ricorsi amministrativi avverso il diniego di riconoscimento di indennizzi di competenza anche regionale;
- le transazioni di cui alle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244 - da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento (sono pervenute 6949 domande di adesione a tali procedure transattive entro il prescritto termine del 19 gennaio 2010);
- le procedure di riconoscimento della c.d. equa riparazione introdotta dal legislatore con l'art. 27-bis del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 dell'11 agosto 2014. In particolare è stata prevista la corresponsione di una somma a titolo di equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 entro il 19 gennaio 2010 e che sono in possesso dei soli requisiti individuati dall'art. 2, lettera a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria) previa verifica della ricevibilità dell'istanza. La corresponsione della somma è subordinata, in ogni caso, alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

Pertanto, atteso che, al fine di arginare un ulteriore aumento esponenziale dell'arretrato e di limitare le maggiori spese derivanti dalla tardiva esecuzione di titoli esecutivi, si rende necessario acquisire ulteriori risorse umane e che le reiterate riduzioni delle dotazioni organiche non consentono di reperirle nell'ambito del Ministero, con la norma in commento è stata prevista l'utilizzazione di un contingente fino a 20 unità di personale in posizione di comando c.d. obbligatorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un costo complessivo (calcolato utilizzando come fattore il costo unitario, comprensivo di oneri riflessi, di dipendente appartenente alla fascia intermedia – F 3 – dell'area apicale – III – del comparto ministeri) in misura non superiore ad euro 359.000 per l'anno 2017 e ad euro 1.076.000 per il 2018, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244, per transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni. Ciò in considerazione sia della non obbligatorietà di tali spese per transazioni sia della capienza del pertinente capitolo n. 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2017 – 2019, che reca stanziamenti annuali per competenza pari a euro 144.629.376,00.

Si riporta un prospetto che specifica le voci di spesa su base annua:

AREA III – F3	
STIPENDIO	17.947,67
IIS	7.090,72
IND. AMMIN.	3.112,08
I.V.C.	187,85
ONERI 38,38 %	10.876,25
Totale stipendio	39.214,57
COMPETENZE ACCESSORIE	11.000,00
ONERI 32,70%	3.597,00
Totale competenze accessorie	14.597,00
TOTALE COSTO LORDO UNITARIO	53.811,57
TOTALE COSTO LORDO 20 UNITA'	1.076.231,34

L'onere relativo al 2017 è stato calcolato prevedendo un utilizzo del personale in posizione di comando obbligatorio per un quadrimestre (settembre-dicembre).

L'**articolo 5-quater** – introdotto dall'**emendamento 5.0.2000** – contiene una disposizione meramente ricognitiva dei soggetti ai quali si applica la legge n. 210/1992, che non innova quanto già previsto a legislazione vigente.

L'**articolo 6** disciplina le abrogazioni e l'**emendamento 6.2 (id. a 6.3)**, introdotto in sede di conversione, abroga la disposizione in materia di trattamento sanzionatorio previsto per l'inadempimento dell'obbligo della vaccinazioni anti-tetanica. Pertanto, tale articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** disciplina, invece, le disposizioni finanziarie.

L'articolo 7-bis – introdotto dall'**emendamento 7.0.1** – fa salva la peculiarità delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, la disposizione che non incide sugli aspetti economico-finanziari del decreto-legge.

In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, dal decreto-legge n. 73 del 2017, come modificato dal Senato in sede di conversione, fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 4-bis e dall'articolo 5-ter, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



' 25 LUG. 2017 '